

# Legge LXXX del 2024

## che modifica taluni atti nel settore dell'agricoltura

(...)

### 25. Modifica della legge LXVI del 2022 sulla protezione dell'origine dei prodotti agricoli

**Sezione 136** Nella legge LXVI del 2022 sulla protezione dell'origine dei prodotti agricoli (di seguito: legge sulla protezione dell'origine), alla sottovoce 12 è inserito il seguente articolo 26/A:

"**Articolo 26/A** 1) Con l'eccezione di cui al paragrafo 2, l'indicazione geografica protetta può figurare solo sull'imballaggio di un prodotto agricolo che, all'interno dell'UE, è immesso sul mercato prima in Ungheria e reca il nome commerciale o il marchio di fabbrica del commerciante, se:

a) il nome e l'indirizzo dell'operatore economico che produce il prodotto recante l'indicazione geografica sono indicati sull'imballaggio di vendita finale;

b) l'operatore economico che produce il prodotto recante l'indicazione geografica ha il diritto di determinare l'aspetto e la denominazione del prodotto agricolo o il contenuto essenziale della sua etichettatura; e

c) l'operatore economico che produce il prodotto agricolo recante l'indicazione geografica può vendere il prodotto senza restrizioni con qualsiasi mezzo di sua scelta.

2) Il paragrafo 1 non si applica a:

a) le vendite effettuate da imprese che operano nei settori specificati nel decreto di attuazione della presente legge, o

b) i prodotti agricoli immessi sul mercato in quantità non superiori a 1 000 unità di imballaggio."

**Sezione 137** L'articolo 32, paragrafo 3, della legge sulla protezione dell'origine è sostituito dal seguente:

"3) Il ministro è autorizzato a stabilire con decreto

a) le norme che disciplinano i compiti svolti dagli enti di gestione e il funzionamento di tali enti, nonché

b) l'ambito delle imprese ai sensi dell'articolo 26/A, paragrafo 2, lettera a),

c) norme specifiche relative all'etichettatura dei prodotti che recano un'indicazione geografica."

**Sezione 138** Il seguente articolo 33/B è inserito nella sottovoce 18/A della legge sulla protezione dell'origine:

**"Articolo 33/B** I prodotti agricoli non conformi alle disposizioni dell'articolo 26/A, come stabilito dalla legge LXXX del 2024 sulla modifica di taluni atti nel settore dell'agricoltura (di seguito: legge LXXX del 2024), e che sono stati immessi sul mercato prima del 1° luglio 2025, possono rimanere sul mercato anche dopo il 1° luglio 2025."

**Sezione 139** Alla sottovoce 19 della legge sulla protezione dell'origine è inserito il seguente articolo 34/A:

**"Articolo 34/A** I progetti dell'articolo 26/A, dell'articolo 32, paragrafo 3, e dell'articolo 33/B, come stabilito dalla legge LXXX del 2024, sono stati notificati in anticipo, come previsto dagli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione."

(...)

### **31. Disposizioni finali**

**Sezione 148** 1) Fatta eccezione per i paragrafi da 2 a 8, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

(...)

6) L'articolo 69, paragrafo 2, l'articolo 72, l'articolo 80, l'articolo 82, la sottovoce 15 e la sottovoce 25 entrano in vigore il 1° luglio 2025.

(...)

**Sezione 151** L'obbligo di notifica preventiva del presente progetto di legge, di cui agli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è stato rispettato.

<i>Dr. Tamás Sulyok</i> m.p., Presidente della Repubblica	<i>Dr. János Latorcai</i> m.p., Vicepresidente del Parlamento
--	--